

ALLEGATO 4

PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE E INDIVIDUAZIONE DEI CASI E DEI CRITERI PER LA REALIZZAZIONE NELLE FASCE MEDESIME DI SERVIZI E STRUTTURE CONNESSI CON L'ATTIVITÀ CIMITERIALE NONCHÉ DI OPERE PUBBLICHE, D'INTERESSE PUBBLICO E DI ALTRI INTERVENTI EDILIZI RITENUTI COMPATIBILI.

(articolo 66 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

(Testo coordinato dell'allegato 4 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011)

Art. 1

Procedure per la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale

1. La riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali, nei casi previsti dall'articolo 66, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, di seguito denominata provinciale, è autorizzata dalla Giunta provinciale mediante il provvedimento di approvazione della relativa variante al piano regolatore generale. L'adozione della variante da parte del comune è subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. La richiesta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'articolo 66, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale è trasmessa dal comune interessato al servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie. Alla richiesta è allegata copia del parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie acquisisce il parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica sulla compatibilità della richiesta sotto il profilo urbanistico e paesaggistico. Tenuto conto dei pareri acquisiti, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie provvede alla stesura della proposta di autorizzazione della Giunta provinciale.

Art. 2

Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale

1. Ai fini del presente articolo, nell'individuazione delle opere pubbliche, di interesse pubblico e degli altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 66, comma 3, della legge urbanistica provinciale, si tiene conto della distanza rispetto al cimitero e del diverso impatto igienico-sanitario delle opere medesime, **con specifico riferimento al piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria nonché** anche in relazione alle esigenze di rispetto e decoro del luogo.

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, sono ammessi i seguenti interventi in relazione alla distanza dal cimitero:

a) fascia compresa fra metri 51 e 200:

1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti;

2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni attuative di cui agli articoli 112, 113 e 114 della legge urbanistica provinciale;

- 3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva lettera b) qualora non siano compresi fra quelli di cui al precedente numero 2) di questa lettera;
- b) fascia compresa fra metri 25 e 50:
- 1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti;
 - 2) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
 - 3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico;
 - 4) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti;
- c) fascia inferiore a 25 metri:
- 1) gli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 4) della precedente lettera b).
3. Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

Art. 3
Norme finali

1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni.